



COMUNE DI ISOLA CAPO RIZZUTO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE IN ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.30 del 28/09/2012

INDICE SOMMARIO

- Art. 1 – Ambito di applicazione
- Art. 2 – Stato giuridico dei volontari
- Art. 3 – Compiti del Responsabile del Servizio comunale
- Art. 4 – Presentazione delle domande
- Art. 5 – Instaurazione del rapporto
- Art. 6 – Elenco delle disponibilità
- Art. 7 - Elenco delle attività
- Art. 8 – Svolgimento delle attività
- Art. 9 – Coperture assicurative
- Art. 10 – Compensi e rimborsi
- Art. 11 – Cessazione dell'attività
- Art. 12 – Entrata in vigore

**REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO INDIVIDUALE
IN ATTIVITA' DI PUBBLICA UTILITA'**

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si propone lo scopo di valorizzare l'opera del volontariato individuale.

L'opera dei singoli volontari riguarderà attività sociali, culturali e sportive integrative e non sostitutive dei servizi di competenza comunale, laddove tali attività non possano essere gestite in convenzione con organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro regionale, per inesistenza di tali soggetti sul territorio comunale, per loro indisponibilità o per mancanza di attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto all'attività oggetto del rapporto.

Il Comune di Isola di Capo Rizzuto, di seguito Comune, non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possano comportare rischi di particolare gravità o comunque per attività che possano compromettere l'incolumità psico-fisica in relazione alle caratteristiche individuali.

L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in dotazione organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

Non è ammessa l'opera volontaria dei dipendenti del Comune.

Art. 2 – Stato giuridico dei volontari

Le attività oggetto del presente Regolamento rivestono carattere di complementarietà occasionale, non essendo i volontari vincolati da alcun obbligo di prestazioni lavorative con il Comune.

La collaborazione dei volontari in nessun caso potrà costituire condizione o presupposto per essere sostitutiva di mansioni proprie del personale comunale dipendente, né potrà essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

Le persone, che già operano in modo non occasionale come aderenti volontari in organizzazioni di volontariato o di associazioni di promozione sociale iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, possono collaborare con il Comune esclusivamente in ordine ad attività, che non siano attinenti alle attività istituzionali dell'organizzazione o delle associazioni cui appartengono.

Il Comune, inoltre, si impegna a rendere nota ai singoli volontari l'esistenza delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri o albi regionali, affinché gli stessi volontari possano liberamente e consapevolmente scegliere se instaurare rapporti di collaborazione con le pubbliche istituzioni singolarmente, ovvero in forma associata.

Art. 3 – Compiti del Responsabile del Servizio comunale

I volontari singoli, che operano in collaborazione con il Comune per una o più delle attività di cui all'art. 7 del presente Regolamento, si relazionano con il Responsabile del Servizio comunale competente, al quale spetta di:

a) accertare che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, o delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

- b) vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;
- c) verificare i risultati delle attività concordate attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con i fruitori, effettuati anche singolarmente;
- d) mantenere i collegamenti con l'Assistente Sociale, che eventualmente segue l'inserimento del volontario;
- e) riscontrare le effettive giornate di attività, ai fini dell'eventuale rimborso spese. All'inizio delle attività il Responsabile del Servizio predispose, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 4 – Presentazione delle domande

Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato i cittadini di ambo i sessi residenti nel Comune di Isola di Capo Rizzuto che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, ovvero le persone socialmente deboli, segnalate dal Servizio Sociale comunale.

I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda al Comune di Isola di Capo Rizzuto, indicando l'attività e/o le iniziative per le quali si rendono disponibili.

La domanda dovrà essere corredata dal "curriculum vitae" dell'interessato e da certificato medico attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività che verranno svolte. Tale certificato verrà conservato presso il Servizio competente e dovrà essere rinnovato annualmente a cura del volontario.

I Responsabili dei Servizi comunali presso i quali i volontari chiedono di prestare la loro opera possono invitare il richiedente ad un colloquio per acquisire maggiori elementi, ai fini della valutazione dell'istanza e per verificare le predisposizioni e le attitudini individuali in relazione ai servizi verso i quali è stata espressa preferenza da parte del volontario.

Art. 5 – Instaurazione del rapporto

All'atto dell'instaurarsi del rapporto tra il Comune e i singoli volontari, questi e i Responsabili pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere appositi accordi riguardanti:

a) per l'amministrazione:

- la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti approvati dalla Giunta Comunale a cui partecipano i volontari;
- la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle dei lavoratori dipendenti e autonomi;
- la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra il Comune e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;
- l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;+

b) per i volontari:

- presentazione della apposita domanda di cui all'art. 4;
- la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e sono gratuite senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- l'accettazione stessa di operare, in forma coordinata con i Responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dal Comune, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate;
- la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività.

I volontari si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile del Servizio per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.

Art. 6 – Elenco delle disponibilità

Il Responsabile del Servizio interessato predisporrà un elenco delle disponibilità, che sarà utilizzato per individuare le persone a cui proporre gli inserimenti in attività di cui siano a conoscenza.

Nell'elenco devono essere indicate:

- a) le generalità complete del volontario;
- b) le opzioni espresse all'atto della richiesta di iscrizione in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con il Comune e la disponibilità in termini di tempo;
- c) le specifiche cognizioni tecniche e pratiche in possesso del volontario, le esperienze maturate dallo stesso o, eventualmente, i titoli professionali, secondo le dichiarazioni rese dal volontario stesso all'atto della richiesta di iscrizione.

Nel caso in cui il numero dei volontari resisi disponibili per una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, il Responsabile del Servizio valuterà la possibilità, anche temporanea, di diminuire le giornate dei singoli volontari per consentire l'accesso ad un numero superiore di soggetti richiedenti.

Gli inserimenti di volontari invalidi, o dei casi sociali, saranno concordati con l'Assistente Sociale, che contribuirà altresì all'individuazione delle attività da espletare.

Art. 7 - Elenco delle attività

I cittadini interessati potranno prestare la propria opera di volontariato nelle seguenti attività:

- a) sorveglianza presso strutture a valenza ricreativa e/o culturale per meglio adeguare gli orari di accesso alle esigenze dell'utenza;
- b) sorveglianza all'interno delle strutture scolastiche nelle fasi di entrata ed uscita degli studenti e assistenza sugli scuolabus;
- c) assistenza e vigilanza presso le suddette strutture, compresi gli asili nido;
- d) supporto, sorveglianza e vigilanza presso la biblioteca, ed altri spazi culturali, e in eventuali mostre o iniziative simili, al fine di consentirne una maggiore fruizione;
- e) sorveglianza di aree verdi durante manifestazioni pubbliche di carattere sociale, culturale, sportivo, folcloristico, ecc., e durante le fiere e/o le iniziative di promozione turistica;
- f) mansioni di segretariato per servizi di promozione in attività sportive, turistiche e del tempo libero e supporto organizzativo ed assistenza agli Amministratori;
- g) assistenza a prevalente aiuto alla persona, con particolare riferimento ad anziani, disabili ed altre categorie emarginate in ausilio al personale socio-sanitario, nonché attività di aiuto alla persona con handicap grave di cui all'art. 3 comma 3, della L. 104/92, il tutto anche presso il domicilio;
- h) attività di supporto all'inserimento di famiglie immigrate;
- j) attività di supporto presso gli uffici Servizi Sociali; Informatizzazione e telematica; Tributi e altro;
- i) insegnamento in corsi professionali ed iniziative di carattere culturale;
- k) manutenzione e custodia di monumenti, parchi, giardini e strutture sportive;
- l) compiti di piccola manutenzione degli uffici pubblici e del verde pubblico per consentirne una migliore fruizione da parte della collettività;
- m) conduzione e cura di giardini, orti o piccoli allevamenti annessi a scuole o altri edifici pubblici;
- n) custodia, vigilanza e manutenzione delle aree cimiteriali;
- o) conduzione di laboratori comunali a carattere artigianale, con funzioni didattiche e di produzione di materiale didattico;
- p) altre attività di supporto e collaborazione alla realizzazione delle iniziative promosse dal Comune;
- q) collaborazione ad attività convenzionate con il Comune.

Art. 8 – Svolgimento delle attività

Le attività sono organizzate a turni, la cui durata non potrà superare le 6 (sei) ore giornaliere, per un massimo di 24 (ventiquattro) ore settimanali;

Per determinate attività, quali la vigilanza a mostre e manifestazioni, possono essere previsti turni festivi e pre-festivi, o turni serali; non è ammesso in alcun caso l'espletamento di turni in orario notturno e per più di 6 (sei) prestazioni settimanali;

I Responsabili dei Servizi, ai quali i volontari sono assegnati, ne organizzeranno e gestiranno l'attività, rilevando nel contempo le effettive presenze ai fini dell'eventuale rimborso forfettario spettante.

Ogni Servizio stilerà mensilmente gli elenchi dei volontari a cui sono affidati incarichi, indicando per ognuno le relative competenze e registrando eventuali cessazioni di prestazioni d'opera.

Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato.

I volontari devono impegnarsi, inoltre, a dare immediata comunicazione al Servizio competente delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Il Comune è tenuto a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività o sul rapporto di collaborazione.

I singoli volontari devono essere provvisti di cartellino identificativo che, portato in modo ben visibile, consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza, o comunque della cittadinanza.

Qualora le attività di cui all'art. 7) richiedessero competenze particolari e specifiche, diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, il Comune può fornire occasioni di formazione, riqualificazione ed aggiornamento, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 9 – Coperture assicurative

Il Comune è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni in servizio o in itinere e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico del Comune.

Art. 10 – Compensi e rimborsi

L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo.

Nei limiti degli specifici stanziamenti di bilancio, a fronte delle spese sostenute per la prestazione della propria attività, potrà essere corrisposto ad ogni volontario un rimborso spese documentato per un importo massimo di € 10,00 (dieci) per ogni effettiva giornata di attività prestata.

Tale cifra potrà essere aggiornata con apposito atto deliberativo di Giunta Comunale in relazione alla variazione del costo della vita.

Le prestazioni eventualmente rimborsate restano comunque al di fuori del campo di applicazione dell'IVA in base all'art. 5 del D.P.R. n. 633/72, in quanto effettuate senza carattere di professionalità.

Sulla base di dettagliata relazione dell'Assistente Sociale, sarà possibile corrispondere un rimborso lordo forfettario maggiore a persone in condizione di svantaggio sociale e in carico al Servizio Sociale comunale da almeno un anno, previo atto deliberativo di Giunta Comunale.

Art. 11 – Cessazione dell'attività

I volontari possono essere cancellati dagli elenchi:

- a) per loro espressa rinuncia;
- b) per perdita dei requisiti che ne avevano determinato l'ammissione;
- c) per negligenza nello svolgimento delle attività, su insindacabile giudizio del Comune.

Art. 12 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla esecutività della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

AL COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO

**RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO COMUNALE
DEI VOLONTARI INDIVIDUALI**

Il/la sottoscritto/a _____, nato a

Il ___/___/___, residente a Isola di Capo Rizzuto in via

_____, n. ____ - Tel. _____ Titolo di

Studio _____

Professione

CHIEDE

Di essere iscritto nel Registro Comunali dei volontari individuali istituito presso codesto Ente.

A tal fine **DICHIARA**, sotto la propria responsabilità:

† Di essere disponibile a svolgere le seguenti attività:

‡ Che le attività effettuate in qualità di volontario individuale verranno svolte per fini di solidarietà, a titolo gratuito e senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

† Di accettare incondizionatamente il Regolamento Comunale per l'utilizzazione di volontari nelle strutture e nei servizi del Comune, approvato con delibera del Consiglio Comunale;

† Di essere disponibile a prestare la propria attività nei giorni

_____, con il seguente

orario: _____,

per il periodo

Si allega:

- certificato medico attestante l' idoneità psico – fisica per lo svolgimento dell'attività richiesta;
- Curriculum Vitae;

Isola di Capo Rizzuto, li

Firma del richiedente

N.B.: all'istanza va allegata copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità.